



Corte IV
D-5482/2010/
{T 0/2}

Sentenza del 5 agosto 2010

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Gabriela Freihofer, giudice;
cancelliere Jean-Marie Meraldi.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 luglio 2010 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,

i verbali d'audizione del (...) (di seguito: verbale 1) e del (...) (di seguito: verbale 2),

la decisione dell'UFM del 30 luglio 2010, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato),

l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax il 2 agosto 2010,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAf, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAf, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, con ultimo domicilio a B._____ (C._____, Nigeria),

che egli ha dichiarato di essere espatriato per fuggire al pericolo di essere assassinato dalla sua matrigna, poiché essa, al fine di accaparrarsene l'eredità, avrebbe assassinato il padre del ricorrente e sarebbe determinata ad uccidere anche l'insorgente, per assicurarsi la totalità del lascito,

che, informato del pericolo corso dall'avvocato del padre, il ricorrente si sarebbe in un primo tempo nascosto in una località non meglio identificata in Nigeria, presso un certo Signor D._____, che gli avrebbe inoltre fornito un passaporto riportante le sue generalità; che, in seguito, sarebbe stato condotto in un aeroporto nigeriano, di cui non sarebbe in grado di fornire alcun'indicazione e dove si sarebbe imbarcato su di un volo, di una compagnia aerea a lui sconosciuta, alla volta di E._____ (F._____); che da E._____ egli avrebbe in seguito viaggiato in treno fino in Svizzera; che dopo gli usuali controlli subiti nell'aeroporto di E._____ il ricorrente non sarebbe più stato controllato,

che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che, nella decisione del 30 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio entro 48 ore dalla presentazione della sua domanda d'asilo, senza addurvi alcun motivo

scusabile giustificante la mancata consegna di detti documenti; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che egli afferma, infatti, di non aver mai posseduto una carta d'identità e che il suo passaporto sarebbe rimasto in possesso di uno sconosciuto a E._____ (F._____); che, inoltre, non essendogli tale mancanza imputabile, essa giustificerebbe un'entrata nel merito della sua domanda; che, peraltro, vista l'impossibilità, alla quale sarebbe confrontato, di ottenere protezione da parte delle autorità in Patria, vi sarebbe ragione di procedere quantomeno ad ulteriori chiarimenti,

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo

(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,

che in relazione a quanto rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorre l'insorgente la vaga e stereotipata allegazione ricorsuale, secondo la quale il suo passaporto gli sarebbe stato sottratto da uno sconosciuto a E. _____; che, infatti, è del tutto inverosimile che il ricorrente, trovandosi in un Paese straniero abbia semplicemente consegnato un documento di così grande importanza ad uno sconosciuto; che, inoltre, la semplice asserzione secondo cui non ha mai posseduto una carta d'identità non costituisce una ragione valida per giustificare la mancata presentazione di detto documento,

che, inoltre, come rettamente rilevato dall'UFM, quanto al suo viaggio d'espatrio, il ricorrente non è stato in grado di indicare nessun dettaglio, quali il nome dell'aeroporto d'imbarco, la durata del volo, la compagnia aerea, la durata del viaggio in treno e le località attraversate o dove avrebbe cambiato treno,

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese perché non vi potrebbe trovare protezione contro la sua matrigna, intenzionata ad ucciderlo,

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,

che, in primis, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti a tutti gli elementi illogici e contraddittori del suo racconto limitandosi a rimproverare all'autorità inferiore di aver erroneamente considerato che ulteriori chiarimenti non fossero necessari; che, in secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni dell'UFM vertono proprio su punti essenziali del racconto del ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i quali ad esempio le date in cui i fatti invocati sarebbero avvenuti (cfr. verbale 1 pag. 6), i precedenti tentativi di omicidio da parte della sua matrigna (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D 49) e l'impunità di cui quest'ultima godrebbe (cfr. verbale 1 pagg. 6 e 7 e verbale 2 D 53); che, a titolo abbondanziale, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo la quale egli non potrebbe beneficiare in Patria di protezione statale; che

egli, infatti, ha affermato in un primo tempo di aver denunciato senza successo i fatti di cui sarebbe vittima (cfr. verbale 1 pag. 6), contraddicendosi in seguito affermando di non averli mai denunciati (cfr. verbale 2 D 52); che, di conseguenza, vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo adottati,

che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriate protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),

che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr),

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, beneficia di un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, nonostante egli non abbia indicato di avere una rete familiare, essendovi nato e cresciuto, non vi è motivo di ritenere che egli non disponga in Patria di una rete sociale,

che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._____ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._____, (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale)
- H._____ (in copia)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Jean-Marie Meraldi

Data di spedizione: